

Responsabilità professionale del chirurgo laparoscopista

Interventi chirurgici in videolaparoscopia e uso delle immagini

di Pier Francesco Tropea

La chirurgia laparoscopica ha assunto oggi un ruolo fondamentale nelle varie discipline specialistiche, tanto da figurare al primo posto in termini statistici nelle modalità di esecuzione di numerose operazioni chirurgiche.

Non è inutile rammentare che, ai grandi vantaggi della laparoscopia, in termini di riduzione del trauma chirurgico e dei tempi di degenza ospedaliera del paziente (cui consegue una pronta ripresa dell'attività lavorativa e sociale del soggetto), fa riscontro una difficoltà di esecuzione tecnica dell'intervento che richiede un non breve training dell'operatore ai fini dell'acquisizione di una padronanza del tecnicismo adoperato. Per tale motivo i numerosi corsi di aggiornamento cui è affidata l'illustrazione delle tecniche di chirurgia laparoscopica utilizzano la proiezione, in diretta o di filmati registrati, di interventi praticati con tale tecnica, nel presupposto che la documentazione iconografica rappresenti il momento didattico migliore (certamente superiore a qualsiasi spiegazione teorica) per l'apprendimento di un tecnicismo così peculiare. Peraltro, la registrazione dell'intervento laparoscopico consente all'operatore di poter disporre di una documentazione del proprio operato, non soltanto per utilizzarla a fini didattici, ma anche per valutarne criticamente il contenuto e dimostrare altresì alla paziente la corretta esecuzione dell'intervento programmato e concordato con la paziente stessa.

Il problema concerne il destino di tali immagini, ove registrate, con particolare riferimento alla legittimità del chirurgo operatore di utilizzarle a fini dimostrativi, adoperando o meno le misure necessarie a garantire il rigoroso anonimato della paziente operata, nel contempo provvedendo all'acquisizione del consenso della predetta alla divulgazione di tale iconografia.

Il quesito nasce dopo l'emanazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 che riguarda la prote-



■ La videoregistrazione di un intervento laparoscopico è ormai prassi comune in sala operatoria. Un aspetto peculiare della responsabilità professionale del chirurgo laparoscopista riguarda proprio l'uso del materiale fotografico e videoregistrato degli interventi, di cui egli è depositario, con particolare riferimento alla legittimità di utilizzarlo a fini dimostrativi, nel rispetto o meno delle misure necessarie a garantire il rigoroso anonimato della paziente operata

zione dei dati personali, così disciplinando il diritto di accesso a tutti i documenti concernenti la persona e la salvaguardia della privacy del singolo cittadino. È ben noto che oggi, contrariamente a quanto avveniva in passato, vi è un'attenzione particolare nei riguardi del rispetto della sfera privata dell'individuo e la legge sopracitata ne costituisce la conferma; per contro, è da rimarcare che tale normativa è ben lontana dall'essere universalmente applicata, nonostante si sia a suo tempo provveduto alla nomina di un Garante per la protezione dei dati personali, cui è assegnato il compito di emanare provvedimenti in questa delicata materia.

Una recente pronuncia di detta Autorità (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 20 settembre 2006) che passiamo ad illustrare più avanti, ci fornisce lo spunto per soffermarci su un aspetto peculiare della responsabilità medica, quello cioè che concerne l'attività del chirurgo laparoscopista. Si è detto dianzi che la registrazione di un intervento lapa-

roscopico è prassi comune in sala operatoria, a ciò facendo seguito la conservazione e l'archiviazione di tale materiale iconografico da parte del chirurgo che se ne ritiene il legittimo depositario, pronto ad adoperarlo a fini dimostrativi nelle circostanze che egli ritenga più opportune. Il problema può porsi nel momento in cui la paziente che ha subito l'intervento chirurgico, oggetto della ripresa televisiva, reclami la consegna di questa documentazione, ritenendo che essa faccia parte dei dati personali ai quali la paziente ha pieno diritto di accesso. Nel caso qui richiamato, a seguito dell'istanza avanzata dalla paziente alla struttura sanitaria nella quale era stato praticato l'intervento, la Casa di cura, pur rendendosi disponibile a consentire la visione delle immagini video-registrate nel corso dell'operazione, ha sostenuto l'illegittimità della richiesta di consegna all'interessata della videocassetta, sul presupposto che quest'ultima comprendeva anche gli interventi eseguiti (e registrati) su altri pazienti, la cui privacy sarebbe stata viola-

ta dalla consegna di questi dati alla richiedente, dovendosi altresì considerare l'impossibilità materiale di estrapolare l'operazione subita dalla ricorrente e videoregistrata rispetto agli altri interventi chirurgici oggetto di ripresa audiovisiva ed inclusi nella stessa videocassetta.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel respingere le argomentazioni sostenute dalla Casa di cura, ha ordinato all'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del Codice di protezione dei dati personali, di mettere a disposizione dell'interessata la videocassetta dell'intervento a lei praticato, le cui immagini concernevano in tutta evidenza i dati personali dell'operata, fermo restando l'obbligo della Clinica di oscurare le immagini riferibili a terzi, dei quali doveva in ogni caso es-

sere garantita la privacy. Poiché la consegna dei dati personali riprodotti in una videocassetta comporta la riproduzione del materiale videoregistrato su uno speciale supporto (operazione tecnica che evidentemente possiede un costo in termini economici), il provvedimento del Garante ha previsto la richiesta alla paziente da parte dell'Ente sanitario di un contributo in denaro nella misura massima di euro 20. Il provvedimento illustrato consente di formulare al-

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito l'accessibilità del paziente ai propri dati personali, includendo tra essi anche la videocassetta riguardante l'intervento chirurgico subito dal malato

cune considerazioni di non trascurabile valore medico-legale. Preliminarmente va sottolineato che, nell'ambito dei dati sanitari, al di là della cartella clinica, vanno compresi tutti i dati che contribuiscono ad identificare il paziente, facenti parte come tali della sfera personale di quest'ultimo, ivi compreso il materiale fotografico concernente il

malato e la sua patologia e le immagini derivanti da una videoregistrazione di un intervento chirurgico.

In tal modo, gli elementi iconografici relativi al paziente, pur non inseriti e quindi non facenti parte della cartella clinica, debbono essere considerati adoperando eguali parametri di valutazione sotto il profilo dell'accessibilità del paziente a tali dati.

Circa i dati concernenti le prestazioni chirurgiche, è noto da tempo che la Giurisprudenza della Corte di Cassazione attribuisce al registro operatorio lo stesso valore medico-legale della cartella clinica, della quale il registro suddetto può essere considerato parte integrante.

Orbene, se la registrazione delle immagini in videocassetta riprende le varie fasi dell'intervento chirurgico consentendo la riproduzione fedele dei vari tempi dell'intervento stesso, appare evidente l'analogia tra il registro operatorio, che in forma cartacea riporta le fasi salienti dell'operazione, e la registrazione su videocassetta dell'intervento laparoscopico che fissa in dettaglio nelle immagini lo svolgimento dell'operazione in tutti i suoi tempi. Il provvedimento del Garante che stabilisce l'accessibilità del paziente ai propri dati sanitari, includendo tra essi anche la videocassetta riguardante l'intervento chirurgico subito dal malato, apre la strada all'inclusione nella cartella clinica di tutta la documentazione iconografica atta a definire la natura e il decorso della malattia, nonché i dati diagnostici derivanti dagli esami strumentali praticati e gli atti terapeutici effettuati, questi ultimi registrati in forma cartacea o con l'ausilio di supporti tecnici che ne consentano la riproduzione in videocassetta.

Sotto il profilo della responsabilità, è evidente che il chirurgo operatore che ha ordinato la ripresa televisiva delle immagini relative all'intervento, diventando poi il depositario della videocassetta, risponde di persona dell'uso che ne fa, con particolare riferimento alla mancata assunzione di tutte le misure doverosamente adoperate per garantire l'impossibilità di individuare il soggetto che ha subito l'intervento videoregistrato. La struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata l'operazione chirurgica videoregistrata dovrà dal canto suo garantire alla paziente che ne faces-

se richiesta l'accessibilità alle immagini, considerate facenti parte dei dati sanitari del soggetto e la consegna all'operata, assieme alla cartella clinica relativa al ricovero, anche degli elementi conoscitivi che fanno parte integrante della cartella, ivi comprese le immagini videoregistrate dell'intervento chirurgico praticato.